



CITTA' DI COSENZA

Reg. Serv. n° int. n. 4 / 2016

Reg. Gen. Ord. n° 41 / 2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del T.U.E.L. per la limitazione degli orari degli esercizi pubblici operanti in piazza Santa Teresa e alcune vie limitrofe.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2016, con il quale è stato nominato il sottoscritto quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con il conferimento dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta municipale;

PREMESSO che il D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito, con modifiche, in legge 4/8/2006 n. 248 e successive modificazioni, all'art. 3, lett. *d-bis*, stabilisce che non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm. (vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27, secondo cui, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art 41 della costituzione e del principio di concorrenza sancito *dal Trattato dell'Unione Europea*: *“sono abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non*

proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti (comma 1, lett. b).

Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica (comma 2)”;

VISTA la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n° 0204339 – n°3644 del 28.10.2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare con specifici atti provvedimenti le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, motivata e finalizzata a contenere le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, “*potendosi legittimamente sostenere che trattasi di <<vincoli>> necessari ad evitare <<danno alla sicurezza ... e indispensabili per la protezione della salute umana ... dell'ambiente...>>, ecc., espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;*

RITENUTO, pertanto, legittimo stabilire specifici e motivati vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso i quali, pur mantenendo una perdurante funzionalità dei pubblici esercizi, si contribuisca, al contempo, a garantire il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, contrastando le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, all'inquinamento acustico ed ambientale, e, di conseguenza, tutelando anche la salute psicofisica delle persone;

CONSIDERATO che la presenza sul territorio urbano di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ambiti residenziali fa emergere la necessità di trovare un punto di equilibrio tra la giusta necessità di quiete avanzata dai residenti, da un lato, e le esigenze dei consumatori e dei gestori delle attività che forniscono servizi di svago e intrattenimento nelle ore serali e notturne dall'altro;

DATO ATTO che la presenza sul territorio di attività con orario serale e notturno genera un incremento del rumore ambientale, dovuto sia alle attività di intrattenimento che si svolgono *in loco*, che al comportamento degli avventori che si intrattengono in prossimità dei locali;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che optano per criteri riduttivi dell'orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare all'esterno, come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare la quiete pubblica quale espressione del diritto alla salute psicofisica dei cittadini;

CONSIDERATO che si ritiene di dover tutelare, in particolare, il riposo delle persone residenti o dimoranti, in presenza di locali aperti al pubblico che, nell'esercizio della loro attività o in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino disagio ai predetti abitanti dell'area interessata;

ATTESO che numerosi cittadini residenti in prossimità di alcuni pubblici esercizi, ubicati in Piazza S. Teresa e nelle vie limitrofe, aperti nelle ore serali e notturne, hanno segnalato gravi disagi in relazione al disturbo della quiete pubblica e, di conseguenza alla propria salute psico-fisica, come risulta dagli esposti depositati agli atti di questo Comune e, da ultimo dall'esposto di un amministratore di condominio immobiliare su via N. Parisio pervenuto a mezzo p.e.c. il 3.3.2016 al prot. n. 16917 e dall'esposto di un legale procuratore di più condomini con sedi in Piazza S. Teresa, via S. Teresa, via N. Parisio e Via Palatucci (già via D. Frugiulele);

CHE in tali esposti si auspica, tra l'altro, il contenimento degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande presenti *in loco*, quale utile strumento per la tutela della quiete, della sicurezza e della salute pubblica;

RITENUTO che una riduzione oraria applicata ai pubblici esercizi possa concretamente contribuire a contenere e prevenire fenomeni critici e di possibile conflitto ed insofferenza all'interno della comunità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, il quale prevede che *“in caso di emergenze sanitarie ... a carattere esclusivamente locale ... le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO l'art. 54, comma 4 del predetto d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011 n. 115, il quale prevede che: *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

VISTO l'art. 54, comma 6 del predetto decreto legislativo nel testo vigente, il quale prevede che. *“in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ..., adottando i provvedimenti di cui al comma 4”* del medesimo articolo, relativo alla ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco stesso in qualità di ufficiale del Governo;

RICHIAMATO, ancora, l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale;

DATO ATTO che il Consiglio comunale, nella seduta del 1° febbraio 2016, con verbale n. 11, ha discusso approfonditamente della problematica di cui alla presente ordinanza e che da tale discussione è emerso il convincimento generalizzato della necessità di un contenimento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi ubicati nella zona in questione ed attivi in ore serali e notturne, quale provvedimento necessario a contemperare i diversi interessi degli esercenti pubblici e dei cittadini residenti *in loco*;

RILEVATO che nell'ambito della zona di che trattasi, ove insiste la Chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino e, segnatamente, nell'ambito dell'omonima piazza ed alcune vie immediatamente limitrofe, vi è una rilevante concentrazione di esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande che, specialmente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per un folto pubblico di avventori;

CHE tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle attività ed alla loro concentrazione territoriale, anche in relazione alla fascia oraria di maggiore attività, ha, tuttavia, fatto riscontrare forti elementi di criticità, concernenti, in particolare, i profili della tutela dall'eccessivo impatto acustico, evidenziati, oltretutto dagli esposti dei cittadini residenti sopra citati, dalle rilevazioni dell'A.R.P.A.CAL., dai sopralluoghi e verbali della polizia di Stato e della polizia municipale, dalle ordinanze emesse dai dirigenti dei Settori comunali 14° Attività produttive ed 8° Ambiente; tali atti sono depositati presso i suddetti uffici comunali;

RILEVATO che tali atti amministrativi, pur essendo di volta in volta indirizzati a singoli locali ubicati nella ristretta zona di che trattasi, denotano, nel loro complesso, una generalizzata situazione critica, determinata in parte rilevante dagli avventori dei pubblici esercizi, i quali, spesso, parcheggiano le auto in modo disordinato, impedendo l'accesso ai residenti ai propri cortili condominiali, con conseguente utilizzo del clacson per segnalare tale situazione di "stallo" e, soprattutto, provocano schiamazzi e un forte e costante vociare notturno; né taluni di detti esercenti si prodigano con particolare impegno nel tentativo di contenere con ogni mezzo detti rumori notturni, sebbene spesso provenienti dagli spazi pubblici esterni ai rispettivi locali e, in ogni caso, non riescono nell'intento di ridurre in maniera rilevante tali schiamazzi;

CONSIDERATO che le problematiche evidenziate sono foriere di concreti e rilevanti pericoli, anzitutto per la salute psico-fisica dei cittadini residenti, nonché per l'ambiente ed altresì per la sicurezza urbana, stante il clima di esasperazione dei rapporti tra esercenti, avventori dei pubblici esercizi e popolazione residente;

RILEVATO, infine, che le criticità di cui sopra sono oggetto di costante attenzione da parte dei *mass-media* locali;

RITENUTO, pertanto - in considerazione del perdurare delle criticità descritte, accentuate dai più recenti accertamenti delle competenti Autorità pubbliche, e della comprovata impossibilità, nonostante i reiterati tentativi di comporre in altro modo gli interessi in contrapposizione - di dover adottare nell'area di che trattasi, per come di seguito dettagliatamente individuata, una disciplina minima degli orari di chiusura degli esercizi pubblici ivi insediati, a tutela dei valori di rilievo costituzionale del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza residente, con l'obiettivo di salvaguardare il clima acustico dell'area e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

DATO ATTO che il presente provvedimento, di carattere contingibile ed urgente, ha natura sperimentale ed efficacia temporanea, fino al 30 giugno 2016 e che la sua osservanza verrà sottoposta a costante vigilanza e monitoraggio, al fine di accertarne la

concreta efficacia e disporre le eventuali necessarie proroghe e/o le modifiche che dovessero rendersi opportune e necessarie;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non costituisce indebita restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, della sicurezza urbana, dell'ambiente e del patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate ed idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati;

RIBADITO che il presente provvedimento risulta coerente con gli orientamenti della giurisprudenza civile, penale ed amministrativa in materia di impatto degli esercizi pubblici in quanto:

- non impone limitazioni agli esercizi che, per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;
- prevede una disciplina degli orari minimi di chiusura limitatamente alla zona individuata;
- impone delle bilanciate limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sui valori da tutelare (salute, ambiente e sicurezza pubblica);
- riserva al Capo dell'Amministrazione comunale la possibilità di modificare la zona individuata, qualora emergessero, anche in altri ambiti, problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure adottate;

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Cosenza ai sensi e per gli effetti del citato art. 54, comma 4, ultimo periodo del d.lvo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI:

il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

il D.L. 4.8.2006, n. 148, convertito, con modifiche, in legge n. 248 del 4.8.2006 e ss.mm.;

il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni;

la legge n. 241/1990 e ss.mm.;

il D.P.R. 1.3.1991, pubblicato in *G.U.* 8.3.1991, n. 57, recante: "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;

il D.P.R. 14.11.1997, pubblicato in *G.U.* 1.12.1997, recante: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

ORDINA

per i motivi esposti in premessa,

sono stabiliti degli specifici limiti agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli privati con somministrazione, esercizi commerciali ed esercizi artigianali di produzione e vendita di beni alimentari) ubicati nelle seguenti strade comunali: **piazza S. Teresa, via S. Teresa e via N. Parisio.**

I limiti stabiliti sono i seguenti:

- **nei giorni da domenica a giovedì, l'orario massimo di apertura al pubblico è consentito tra le ore 06.00 e le ore 24,00;**
- **nei giorni di venerdì e sabato ed altri giorni precedenti giorni festivi, l'orario massimo di apertura al pubblico è consentito tra le ore 06.00 e le ore 02.00 del giorno successivo.**

La presente ordinanza ha natura sperimentale ed efficacia **dal 21 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016**, salva espressa proroga.

In caso di violazione del presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto dell'art. 186 del R.D. 6.5.1940 n. 635 e dell'art. 221-bis, secondo comma del R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni, da un minimo di euro 154,00 ad un massimo di euro 1.032,00, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981 e ss.mm.

In caso di reiterata inottemperanza alla presente ordinanza verranno inoltre applicate le misure amministrative di sospensione dell'attività, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sulle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CHIEDE, infine,

al Sig. Prefetto della provincia di Cosenza di disporre adeguate misure per assicurare il concorso delle Forze di Polizia ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio *on-line* dell'Ente, sul sito web del Comune e tramite apposito comunicato stampa.

La stessa verrà notificata agli esercizi direttamente interessati a cura del Corpo di Polizia municipale.

L'eventuale inottemperanza alla presente ordinanza sarà accertata dalla polizia municipale e dalle altre forze di polizia.

Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al sig. Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri, al sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza, all' Agenzia Regionale Protezione Ambiente per la Calabria, al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza; al Sig. Comandante della Polizia provinciale di Cosenza; al sig. Segretario Generale, alla Direzione dell'8° Settore Ambiente e Protezione Civile, alla Direzione del 14° Settore: Attività produttive.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Redavide, dirigente del Settore 14° Attività produttive del Comune di Cosenza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso al TAR Calabria - Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COSENZA 15 marzo 2016

Il Responsabile del Procedimento

f.to (Filomena REDAVIDE)

Il Dirigente Responsabile

f.to (Filomena REDAVIDE)

Il Commissario Straordinario

f.to (Prefetto dott. Angelo CARBONE)